

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Soggetti assicurati

Si garantiscono i tesserati FIB per i rischi di R.C.T. per le attività svolte dagli stessi durante lo svolgimento di gare, tornei e/o allenamenti, attinenti le manifestazioni FIB presso le strutture dove si svolgono le manifestazioni stesse, oppure in occasione di tornei in altri Paesi Europei, presso le strutture associate alle rispettive Federazioni consorelle della contraente.

Massimali RCT

€ 1.550.000,00 per ogni sinistro;

€ 775.000,00 per ogni persona;

€ 520.000,00 per danni a cose.

Condizioni Aggiuntive sempre operanti

Si rinvia all'Allegato alla polizza.

Allegato alla polizza n. 700173025

Agenzia Generale di ROMA CARPEGNA
Contraente: F.I.B. FEDERAZIONE ITALIANA BOCCIE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La presente copertura assicurativa si intende prestata:

- A) a favore del Contraente con sede in Roma Via Vitorchiano 113/115 e di tutti i suoi Organi Centrali e Periferici, con esclusione esplicita di tutte le Associazioni / Scuole sportive affiliate, contro il rischio della Responsabilità Civile derivategli, a sensi di legge, nella loro qualità di associazione rivolta all'organizzazione, promozione dell'attività Sportiva del gioco delle Bocce Si intende in ogni caso esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di carattere professionale e/o contrattuale. La garanzia comprende la conduzione di tutti i locali, sia di proprietà che non, ovunque esistenti nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, ove il Contraente/Assicurato ed i suoi organi centrali e periferici hanno sede e/o svolgono la loro attività istituzionale.
- B) A favore di tutti i tesserati alla Federazione Contraente per tutte le attività svolte dagli stessi durante lo svolgimento di gare, tornei e/o allenamenti attinenti le manifestazioni organizzate dalla Contraente o cui essa partecipa, sia presso proprie strutture che presso terzi.

Condizioni Speciali

Associazioni Sportive (relativamente al punto A della descrizione del rischio)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi gli associati, da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio delle attività Istituzionali, della promozione, organizzazione, formazione dell'attività Sportiva svolta secondo i termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. L'assicurazione vale anche nel caso in cui siano ammessi a prendere parte alle discipline sportive persone non associate che sono considerate terze nei confronti del Contraente/Assicurato.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa:

- ai danni a Terzi di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di Partecipante, Promotore, Organizzatore di manifestazioni sportive, Sociali, Ricreative, Culturali e/o di promozione o sostegno all'attività associativa; sono esclusi i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette manifestazioni.
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande; dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
- all'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, viaggi;
- da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali e degli impianti occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, nonché lavori di giardinaggio in genere, e escluso taglio, potatura ed abbattimento di alberi.
- Alla responsabilità civile ricadente sull'assicurato nella qualità di committente dei rischi sopraelencati.
- Alla responsabilità civile ricadente sull'assicurato nella sua qualità di organizzatore gite, viaggi e soggiorni in genere, il tutto effettuato sotto la direzione e la sorveglianza dell'Assicurato o di persone incaricate dall'Assicurato stesso. Dalla garanzia sono comunque esclusi il rischio del vettore nonché i danni provocati a terzi da coloro ai quali sia stato affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasferimento e/o del soggiorno.
- Alla responsabilità civile ricadente sull'assicurato o su persone da questi preposte nell'attività di accompagnatore di minori in occasione di gare giovanili di bocce organizzate nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana dal Contraente; detto accompagnamento si esplica dal domicilio del minore al luogo di competizione e relativo rientro; dalla garanzia sono comunque esclusi il rischio del vettore nonché i danni



Allegato alla polizza n. 700173025

MA CARPEGNA
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

provocati a terzi da coloro ai quali sia stato affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasferimento.

- Alla responsabilità civile ricadente sull'assicurato nella qualità di proprietario e/o esercente attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva ed eventuali tribune.

Sono esclusi i Danni derivanti dalla proprietà e/o montaggio o smontaggio di palchi, nonché quelli provocati da fuochi d'artificio o da giochi pirotecnici in genere.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla pratica di discipline sportive che richiedono, anche indirettamente, l'uso di veicoli / natanti non a motore.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei componenti del Consiglio Nazionale, Comitato regionale e Comitato Provinciale.

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni generali di Assicurazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai Danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo. Sono compresi i Danni cagionati alle persone trasportate.

Tesserati (relativamente al punto B della descrizione del rischio)

Si precisa che relativamente alle sole lesioni personali sono considerati terzi tra di loro le persone definite come assicurati in tale sezione.

Condizioni Aggiuntive sempre operanti**1. Franchigia**

Relativamente ai soli danni a cose, per ogni sinistro verrà applicata una franchigia di **€ 250,00** salvo pattuizione di scoperto e/o franchigia più elevati previsti con clausola specifica.

2. Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. 16, lettera A, punto 2 "Rischi esclusi dall'assicurazione", la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi da incendio delle cose dell'Assicurato, o da lui detenute

In caso di esistenza di altra copertura incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la Polizza Incendio.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

3. Danni a cose in consegna - custodia

A parziale deroga dell'art. 16 lettera A punto 5 "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." delle Condizioni Generali la garanzia comprende i danni alle Cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del massimale per danni a Cose con il massimo Risarcimento di € 30.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 2.000,00.

Sono comunque esclusi i danni da incendio alle Cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di Polizza

4. Rinuncia alla rivalsa/surroga

La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- * Dipendenti dell'Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.
- * Tesserati alla F.I.B., Società affiliate ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività.
- * Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica.
- * Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dall'Assicuratore.

Unipol
GRUPPO



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione
20161 Milano - Via Savigliana, 18/2
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331
www.milass.it

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046